

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

#### Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

#### Art. 2 - Natura e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina:

- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal Comune (ex tipo "A" di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114);
- le modalità di assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;
- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114) ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo Comune;
- le modalità di svolgimento dell'attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale.

#### Art. 3 - Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri Piani e Regolamenti comunali vigenti ed in particolare:

- del Piano di Governo del Territorio;
- del Piano Generale del Traffico Urbano;
- del Regolamento Locale di Igiene;
- del Regolamento di Polizia Urbana;
- del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

#### Art. 4 - Validità temporale

La validità temporale del Regolamento non ha limiti predefiniti.

Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate/aggiornate dal Consiglio Comunale qualora se ne ravvisi la necessità.

In caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, prevarranno le disposizioni sovraordinate.

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

#### Art. 5 - Competenze

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono attribuite principalmente ai settori dell'Ente così come individuati con deliberazione di Giunta Comunale di definizione della macrostruttura del Comune, nonché attribuite per norme di legge statali e regionali.

#### Art. 6 - Terminologia

Nel presente Regolamento per quanto attiene alle sotto riportate terminologie si deve intendere:

- **AREE PUBBLICHE:** le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **POSTEGGIO:** la parte d'area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **MERCATO:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- **ATTREZZATURE:** i banchi, i chioschi, i trespolti, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- **ISTANZA:** l'atto scritto con il quale il richiedente dà luogo all'avvio di un procedimento. Con il termine generico di istanza vengono indicate nel presente Regolamento sia le domande che le comunicazioni o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a tutte le suddette tipologie, presentati tramite le apposite piattaforme informatiche in uso.

#### ABROGATO

#### Art. 7 - Consultazione delle parti sociali - argomenti

Per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti è obbligatoria la consultazione delle categorie interessate:

- programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti ed atti aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi alla materia del commercio su aree pubbliche.  
Il parere reso dagli organismi, ai sensi del presente articolo, ha natura consultiva obbligatoria ma non vincolante.

#### Art. 8 - Consultazione delle parti sociali - Commissione consultiva

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 02/02/2010, n. 6 (L.R. 6/2010) la consultazione delle categorie avviene attraverso la Commissione consultiva commercio su aree pubbliche, così costituita, su nomina del Sindaco:

- Il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- Il Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) o suo delegato;
- Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- Almeno n. 2 rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche, espressi dalle associazioni presenti sul territorio;
- N. 1 rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.

Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti sempre nominati dal Sindaco in ragione di:

- Fino almeno a 2 rappresentanti supplenti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche;
- N. 1 rappresentante supplente delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.

La partecipazione alle attività della commissione è in forma gratuita.

La commissione dura in carica 5 (cinque) anni dalla nomina.

#### Art. 9 - Commissione per il commercio sulle aree pubbliche - funzionamento

##### **CONVOCAZIONE**

Le riunioni della Commissione, le cui sedute non sono aperte al pubblico, sono convocate dal Presidente per iscritto a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive, almeno cinque giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione, inviato solo ai membri effettivi, è trasmesso a mezzo PEC o a mezzo e\_mail e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo presso cui si svolgerà la riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In prima convocazione, la seduta della Commissione si ritiene valida nel caso in cui prendano parte almeno la metà più uno dei membri assegnati o dei loro supplenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora.

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

Se nel corso di una seduta dovesse emergere la necessità di approfondire ulteriormente un argomento, il Presidente può convocare la riunione successiva anche verbalmente e a breve distanza di tempo, con il medesimo ordine del giorno, a condizione che siano presenti tutti i membri e che gli stessi diano il proprio consenso.

La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente o anche su richiesta di altri Commissari, in questo ultimo caso previo assenso della maggioranza dei Commissari presenti.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e trasmesso ai Commissari presenti nella seduta alla quale si riferisce il verbale stesso.

#### **VOTAZIONI**

Le proposte sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a non voto; pertanto, non si computa ai fini del quorum di votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto può essere segreto, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Le votazioni contrarie o di astensione devono essere motivate. La motivazione, in tal caso, sarà riportata a verbale della riunione.

#### **ASSENZE**

I Commissari che si assentano ingiustificatamente da tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, senza fare intervenire i supplenti, vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con i relativi supplenti, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di nuovi supplenti.

La decadenza sarà comunicata dallo SUAP agli interessati ed alle Associazioni, Enti od Organizzazioni che li avevano designati; con lo stesso atto saranno richiesti i nominativi dei sostituti.

#### **Art. 10 - Modalità di svolgimento dell'attività**

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 6/2010, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione:
  - ✓ nell'ambito di mercati;
  - ✓ fuori dai mercati, su posteggi isolati;
- su area pubblica, purché in forma itinerante.

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

#### Art. 11 - Pubblicità dei prezzi

Devono essere rispettate le stesse disposizioni sulla pubblicità dei prezzi delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 1998, n 114.

#### Art. 12 - Norme igienico-sanitarie

Gli operatori devono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria comunitaria, nazionale e regionale in materia di vendita al pubblico di prodotti alimentari e di bevande nonché per la loro somministrazione.

Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

#### Art. 13 - Settori merceologici

Ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 6/2010, l'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

ABROGATO

ABROGATO

#### Art. 14 - Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalle leggi.

#### Art. 15 - Tipologie merceologiche

Le tipologie merceologiche sono le seguenti e si riferiscono alla prevalenza dei prodotti messi in vendita, nel senso che nei banchi autorizzati per una tipologia merceologica possono essere venduti, in forma non prevalente, anche articoli di altre tipologie, purché nel rispetto delle disposizioni sanitarie e di sicurezza ed in presenza dei requisiti professionali, ove prescritti:

- **SETTORE ALIMENTARE**

- Ortofrutta;

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

- ✓ Prodotti ittici;
- ✓ Prodotti agricoli;
- ✓ Prodotti florovivaistici;
- ✓ Prodotti alimentari in genere;
- ✓ Somministrazione di alimenti e bevande.

- **SETTORE NON ALIMENTARE**

- ✓ Battitore;
- ✓ Prodotti non alimentari in genere;
- ✓ Vendita merci antiche e/o usate.

ABROGATO

#### Art. 16 - Presentazione delle istanze

Le istanze devono essere presentate dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, mediante la piattaforma telematica individuata dall'Ente.

ABROGATO

#### Art. 17 - Irricevibilità dell'istanza

L'istanza si intende irricevibile nei casi di seguito indicati:

- presentazione in forma non telematica salvo diversa disposizione del Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- presentazione con modalità telematica diversa da quella in uso;
- non corretta compilazione o incompleta compilazione dell'istanza.

Entro 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda il SUAP provvede a comunicare all'interessato i motivi di irricevibilità dell'istanza e conseguente archiviazione e la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza che risulti completa e ricevibile in base a quanto previsto dalla legge.

ABROGATO

**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**  
**Proposta variata in consultazione per osservazioni**  
**30 giugno 2021**

ABROGATO
<p>Art. 18 - Istruttoria dell'istanza</p> <p>L'istruttoria dovrà essere conclusa con il rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>
<p>Art. 19 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione</p> <p>Il subingresso è comunicato al Comune a cura del subentrante mediante la modulistica presente nella piattaforma in uso dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 6/2010.</p>
ABROGATO
<p>Art. 20 - Inizio dell'attività</p> <p>L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve avere inizio entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti mediante il controllo dell'attestazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento.</p> <p>L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza, è accertato dagli addetti di Polizia Annonaria tramite la compilazione del registro delle presenze.</p>
<p>Art. 21 - Cessazione dell'attività</p> <p>La cessazione deve essere comunicata al Comune a cura dell'avente titolo mediante la modulistica presente nella piattaforma in uso dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 6/2010.</p>
<p>Art. 22 - Attestazione annuale degli obblighi amministrativi</p> <p>L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9, della L.R. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso "Carta di Esercizio ed Attestazioni" raggiungibile dal sito <a href="http://www.procedimenti.servizirl.it">www.procedimenti.servizirl.it</a></p>

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al Comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010, il rilascio della specifica attestazione annuale.

#### Art. 23 - Carta di esercizio

La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10, della L.R. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. La carta di esercizio, con la modifica dell'art. 21 sopracitato deve essere esposta sull'attrezzatura di vendita in maniera ben visibile.

#### Art. 24 - Autorizzazione di TIPO "B"

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta da imprese individuali e società titolari:

- di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio rilasciata ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 6/2010, dai Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.

#### ABROGATO

#### Art. 25 - Modalità di svolgimento dell'attività

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:

- su area pubblica;
- a domicilio del Consumatore;
- nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o di intrattenimento o svago.

Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi.

Lo svolgimento dell'attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente Regolamento anche quelle di proprietà pubblica non demaniale) può essere vietato dal proprietario, ed è comunque assoggettato ai limiti temporali di cui all'articolo seguente.

Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante anche nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.



# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

#### Art. 26 - Sosta degli operatori itineranti

La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del Piano Generale del Traffico Urbano o della viabilità, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza. La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, in prossimità di rotonde deve avvenire ad una distanza maggiore di almeno 500 metri dal centro della rotonda.

Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque non oltre 120 minuti.

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 500 metri dai precedenti.

Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.

È fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.

#### Art. 27 - Aree interdette all'esercizio del commercio itinerante

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 mt di distanza.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera.

L'esercizio dell'attività itinerante è permanentemente interdetto nelle seguenti vie e piazze di seguito riportate

- Zona Nucleo di Antica Formazione Principale;
- Zona Extra-centro:
  - ✓ Corso Sempione;
  - ✓ Viale Milano;
  - ✓ Via Torino;
  - ✓ Via Magenta;
  - ✓ Via Pegoraro;
  - ✓ Via Varese;
  - ✓ Via Venegoni;
  - ✓ Viale Lombardia;
  - ✓ Via Arconti;

**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**  
**Proposta variata in consultazione per osservazioni**  
**30 giugno 2021**

- ✓ Via Sanzio;
- ✓ Via Vespucci;
- ✓ Via E. Ferrario;
- ✓ Via Ristori;
- ✓ Via Donatello;
- ✓ Via Sciesa;
- ✓ Via C. Noè;
- ✓ Via Ambrosoli;
- ✓ Via Checchi;
- ✓ Sovrappasso Mornera;
- ✓ Via Montale;
- ✓ Via Gorizia;
- ✓ Via P. da Gallarate;
- ✓ Via Forze Armate (ad esclusione dell'area a parcheggio davanti gli impianti sportivi);
- ✓ Via Aleardi;
- ✓ Via Parini (tratto compreso fra via Torino e via Aleardi);
- ✓ Via Puglia (tratto compreso fra via Aleardi e via Mastalli);
- ✓ Via Mastalli;
- ✓ Via Ferni;
- ✓ Via Cardinal Schuster;
- ✓ Via Monte San Martino;
- ✓ Via Besnate;
- ✓ Via Roma;
- ✓ Via Ronchetti;
- ✓ Via Riva;
- ✓ Via Colombo;
- ✓ Via XXIV Maggio;

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

<p>✓ Via Toscana.</p> <p>Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori.</p>
<p>Art. 28 - Orari di esercizio dell'attività</p> <p>L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi.</p>
<p>Art. 29 - Autorizzazioni di TIPO "A"</p> <p>La durata delle concessioni di posteggio è stabilita in anni 12 decorrenti dal loro rilascio.</p> <p>In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.</p>
<p>Art. 30 - Prescrizioni</p> <p>Gli atti di concessione dei posteggi dei mercati e dei posteggi singoli fuori mercato/posteggi isolati sono rilasciati dal Dirigente del SUAP.</p> <p>Nell'atto di concessione deve essere specificato l'eventuale vincolo relativo al settore merceologico e tipologia assegnata al posteggio dalla Pianta Organica, nonché ogni eventuale altro onere contrattuale.</p>
<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 31 - Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse</p> <p>Il Comune potrà procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21, comma 11-quater, della L.R. 6/2010.</p>
<p>Art. 32 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione</p> <p>Il Comune potrà procedere alla sospensione e/o revoca della concessione ai sensi dell'art. 27, commi da 1 a 4, della L.R. 6/2010.</p>
<p>Art. 33 – Pagamento Canone Unico</p>

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

L'Amministrazione Comunale approva l'entità del Canone Unico e delle eventuali ulteriori tasse e tributi sulla base delle disposizioni vigenti in materia. L'importo è riscosso dal Comune o dal concessionario del servizio così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti.

Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, per il posteggio assegnato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute, in applicazione dell'art. 15-ter del D.L. 30/04/2019, n.34, convertito nella legge 28/06/2019, n. 58 s.m.i.

#### Art. 34 - Esposizione dei documenti autorizzativi

I titolari di posteggio devono esporre in originale i titoli autorizzativi e la carta di esercizio sul luogo di vendita ed in modo visibile.

I documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Per semplificare le operazioni di controllo, ridurre il deterioramento dei titoli originali e rendere immediatamente riconoscibili anche dagli utenti le situazioni di abusivismo, il Comune fornirà ad ogni assegnatario di posteggio un contrassegno, riportante il nominativo o la ragione sociale dell'assegnatario, gli estremi del titolo autorizzatorio e concessorio, il numero del posteggio.

#### Art. 35 - Disposizioni particolari – obblighi degli operatori

Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i Regolamenti del Comune.

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.

Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:

- tenere spenti i motori dei veicoli, salvo nei momenti di accesso e uscita dall'area di mercato;
- tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
- esporre la merce esclusivamente entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;
- lasciare, alla fine del mercato, il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
- non occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata in concessione;
- non occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piantumazioni, le prese d'acqua ed elettriche;

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

- è vietata la sollecitazione all'acquisto delle merci ad eccezione del battitore;
- è consentito l'uso di apparecchi di riproduzione sonora, e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
- è vietato concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario indicato nell'ALLEGATO n. 2;
- è consentito ai commercianti di prodotti alimentari di abbandonare il mercato prima dell'orario stabilito per il termine delle operazioni di vendita, come indicato nell'ALLEGATO n. 2;
- è vietato tenere un comportamento scorretto nei confronti della clientela, del personale di vigilanza o degli altri operatori;
- è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
- è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;
- è consentito l'uso di generatori elettrici unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento elettrico;
- in caso di vendita di merci usate, queste devono essere tenute separate dai prodotti nuovi in vendita, adeguatamente indicati con apposito cartello, puliti ed igienizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed esposti in modo decoroso;
- è consentita l'esposizione delle merci a terra ai soli venditori di piante fiori, ferramenta e terraglie;
- è vietato abbandonare rifiuti sul posteggio e sulla sede stradale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo, compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre 15 minuti dopo l'orario indicato nell'ALLEGATO n. 2, comporterà oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli eventuali oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale.

#### Art. 36 - Assenze

Le assenze dai posteggi nei seguenti casi:

- malattia;
- infortunio;
- gravidanza;

vanno adeguatamente giustificate con certificato medico che deve essere presentato entro la terza giornata di assenza o entro la seconda giornata di rientro.

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

#### Art. 37 - Rapporto di mercato

L'addetto della Polizia Annonaria preposto al mercato compila, per ogni giorno di mercato, un rapporto anche in modalità informatica, che verrà successivamente trasmesso al SUAP.

#### Art. 38 - Caratteristiche e collocazione dei banchi

Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle indicate nell'ALLEGATO n. 1 relativo alla pianta organica di ogni mercato.

Di massima la dimensione di ogni posteggio è di mq. 32 (8x4).

Lo spazio tra un posteggio e l'altro è non inferiore a 50 cm. di larghezza. Tale spazio deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso che due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto, impedendo l'accesso alla clientela.

Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, dalla proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).

L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri.

La proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo non può essere superiore di un metro dal confine di attestazione frontale del posteggio, con divieto di appendere le merci oltre la linea di demarcazione dello stallo.

#### Art. 39 - Posteggi liberi

Sono considerati posteggi liberi quelli:

- di prima istituzione
- per quali il titolare ha fatto espressa rinuncia;
- che sono stati revocati;
- per i quali la relativa concessione risulti scaduta.

#### Art. 40 - Individuazione della disponibilità di posteggi - Bando Miglioria

Lo SUAP nel caso riscontri la disponibilità di posteggi liberi, per decadenza, revoca, rinuncia delle concessioni, provvede, nei limiti delle possibilità, dei vincoli stabiliti dalla pianta organica, e con i criteri di priorità sottoindicati per lo spostamento, ad accogliere le eventuali richieste di miglioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi nel medesimo mercato senza modificare la dimensione o il numero degli stessi.

Lo SUAP darà massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi, con la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio online e sul sito web del Comune. A semplice titolo di pubblicità, copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

Il bando deve indicare le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche, e criteri.

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### Art. 41 - Procedure assegnazione posteggi vacanti

Lo SUAP, individuati i posteggi vacanti, provvede alla pubblicazione del bando.

Il bando deve indicare le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche, e criteri.

Lo SUAP darà massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi, con la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune. A semplice titolo di pubblicità, copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

**a.1)** l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- ✓ anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti **40**
- ✓ anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti **50**
- ✓ anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti **60**.

**a.2)** l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a **40** punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a **7** punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a **3** punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

ABROGATO

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

ABROGATO

Art. 42 - Procedure per il rilascio di concessioni di posteggi nei mercati di nuova istituzione

Lo SUAP per il rilascio delle concessioni dei posteggi nei mercati di nuova istituzione provvede alla pubblicazione del bando.

Lo SUAP darà massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi, con la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune. A semplice titolo di pubblicità, copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

Il bando deve indicare le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche, e criteri.

- criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti **5**

devono essere garantite almeno due delle seguenti condizioni:

- ✓ vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- ✓ offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- ✓ partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10, della L.R. 6/2010;
- ✓ l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

- criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti **3**

deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- ✓ la consegna della spesa a domicilio;
- ✓ servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione
- criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti **2**

devono essere garantiti:

- ✓ la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- ✓ l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).

A parità di punteggio si applica il criterio: anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche secondo i punteggi di seguito indicati:

- l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- ✓ anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti **40**
- ✓ anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti **50**
- ✓ anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti **60**.

A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.



# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

Art. 43 - Procedure per il rilascio di concessioni di posteggi nei mercati esistenti

Nel caso di procedure di assegnazione di posteggi in mercati esistenti si applicano i criteri riportati nell'articolo 42 del presente Regolamento.

Art. 44 - Ubicazione e caratteristiche dei mercati esistenti

I mercati esistenti sono ubicati nelle seguenti localizzazioni, come meglio indicato nelle planimetrie allegata, e con le caratteristiche tecniche in esse specificate:

- ✓ Via Torino;
- ✓ Piazza Zaro;
- ✓ Via Gramsci;
- ✓ Via Egeo.

Le dimensioni, i settori merceologici e le tipologie merceologiche di ogni posteggio sono riportate nelle Piante Organiche di cui all'ALLEGATO n. 1 e relative planimetrie.

I giorni e gli orari di svolgimento riportati nell'ALLEGATO n. 2.

Art. 45 - Svolgimento dei mercati nei giorni prefestivi e festivi

Qualora lo svolgimento di un mercato ricada in una giornata festiva o prefestiva, esso potrà essere regolarmente svolto, previo assenso da parte dell'Amministrazione Comunale e su richiesta di almeno un rappresentante di categoria.

Le assenze nei giorni di mercati prefestivi e festivi saranno comunque considerate giustificate.

Art. 46 - Pianta organica di mercato

La pianta organica di mercato è riportata nell'ALLEGATO n. 1 e la sua modifica può avvenire solo a seguito di aggiornamento del presente Regolamento.

ABROGATO

Art. 47 - Scambio di posteggi tra operatori

I titolari di posteggio non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione dello SUAP.

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

A tale scopo è necessario presentare un'unica istanza sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia della concessione attualmente detenuta.

Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi e non implica modifica alla pianta organica.

#### Art. 48 - Svolgimento di mercati straordinari

L'istituzione di mercati straordinari può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi, con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio e nel rispetto degli orari di cui all'ALLEGATO n. 2. Di norma i mercati straordinari possono essere collegati ad eventi particolari.

Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

L'approvazione dell'effettuazione dei mercati straordinari è deliberata dalla Giunta Comunale.

#### Art. 49 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta)

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'addetto della Polizia Annonaria, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, che vanti il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.

I posteggi liberi andranno preferibilmente assegnati agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica. In mancanza di operatori dello stesso settore o tipologia merceologia specifica nel caso di banchi riservati a particolari merceologie, il posteggio potrà essere usato per generi diversi purché sussistano comunque i requisiti sanitari e nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare.

L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata entro l'orario stabilito nell'ALLEGATO n. 2.

L'assegnazione giornaliera ad altri operatori non può essere effettuata nei casi in cui si tratti di un box o chiosco o locale, o in esse si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

#### Art. 50 - Trasferimento del mercato

L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di aggiornamento del presente Regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o per causa di forza maggiore, potrà essere deliberato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione per il commercio su aree pubbliche.

Qualora le condizioni di urgenza o emergenza non consentano la preventiva consultazione della commissione commercio su aree pubbliche, questa sarà comunque consultata e sentita nel più breve tempo possibile al fine di definire le modalità di riorganizzazione degli spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli operatori che agli utenti.

In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita, per quanto possibile, ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio.

In tutti i casi in cui la possibilità di ricollocazione del singolo posteggio non sia univoca, per ogni gruppo di possibili collocazioni dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
- 

#### Art. 51 - Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore

Agli operatori esercenti l'attività con il sistema di battitore è, assegnato un posteggio del settore non alimentare nel mercato di via Egeo.

I battitori possono presentare, richiamare vocalmente, senza l'uso di amplificatori, l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché effettuare offerte promozionali, adeguatamente pubblicizzate, di almeno cinque distinti articoli.

In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori il posteggio sarà riassegnato ad altri operatori non appartenenti alla categoria battitori.

Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base ad un programma di turnazione concordato con il Comune.

#### Art. 52 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del 3% (tre per cento) dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare.

Il Comune potrà, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al 5% (cinque per cento), dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di spunta di cui all'art. 49.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, in via prioritaria ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, in subordine agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

I produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

#### Art. 53 – Definizione e caratteristiche posteggi isolati

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

Per commercio con concessione di posteggio isolato si intende l'attività a mezzo di:

- Banco, ovvero manufatto aperto rimovibile al termine della giornata;
- Trespolo, ovvero banco vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile;
- Autonegozio, ovvero mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- Chiosco di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile.

Sono fatte salve le occupazioni di maggiore dimensione già presenti alla data di adozione del presente provvedimento se queste risultino compatibili con le prescrizioni di decoro e di posizionamento dettate nel presente titolo.

I manufatti sopradescritti dovranno rispondere a criteri estetici compatibili con il tessuto urbano di riferimento.

Non si deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.

Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni etc.) in aggiunta alle strutture per la vendita autorizzate.

Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere ed altri accessori), non devono essere superiori alla superficie di vendita concessa.

#### Art. 54 - Giorni e orari di attività sui posteggi isolati

Per posteggi isolati di Piazza Risorgimento, Via Montello e nei pressi dei Cimiteri di Caiello, Cedrate e Crenna, l'ALLEGATO n. 3 riporta i giorni e gli orari di attività di ogni posteggio.

Per quanto attiene i posteggi isolati individuati nei parchi cittadini, giorni e orari verranno definiti in sede di assegnazione.

Le tipologie merceologiche di tutti i posteggi isolati, e relative planimetrie, sono riportati nell'ALLEGATO n. 4.

I posteggi isolati individuati in Piazza Libertà, Via Verdi e Corso Italia sono individuati nella Tavola Nucleo di Antica Formazione principale.

#### Art. 55 - Criteri assegnazione posteggi isolati

I criteri di assegnazione di posteggi isolati vacanti sono indicati all'art. 41 del presente Regolamento.

I criteri di assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione sono indicati all'art. 42 del presente Regolamento.

ABROGATO

ABROGATO

**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**  
**Proposta variata in consultazione per osservazioni**  
**30 giugno 2021**

ART. 70 - PERMANE FINO AD APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO
ART. 71 - PERMANE FINO AD APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO
ART. 72 - PERMANE FINO AD APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO
ART. 73 - PERMANE FINO AD APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO
ART. 74 - PERMANE FINO AD APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO
ABROGATO
ABROGATO
Art. 56 - Sanzioni amministrative  Per le violazioni in materia di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, in particolare le sanzioni di cui all'art. 27 della L.R. 6/2010. La violazione di ogni altra disposizioni previste dal Regolamento, per le quali la legge non stabilisca una specifica sanzione, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme delle ordinanze e dei regolamenti.
ABROGATO
ABROGATO
ABROGATO
ABROGATO
Art. 57 - Messa a disposizione di aree private

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Proposta variata in consultazione per osservazioni

### 30 giugno 2021

Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa sentita la Commissione commercio su aree pubbliche può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopracitati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi, nel numero massimo stabilito dall'art 23, comma 11bis, della L.R. 6/2010. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

Art. 58 - Abrogazione norme regolamentari comunali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende espressamente abrogato il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibere di Consiglio Comunale 19/12/2014, n. 91 e 07/11/2019, n. 48, efficaci ai sensi di legge, ad eccezione degli articoli da 70 a 74 e 76 sino all'approvazione del Regolamento delle sagre e delle fiere, nonché l'Allegato n. 2 – Piante Organiche delle Fiere.

ABROGATO

ABROGATO